

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

RESPONSABILITA' SOLIDALE IN CASO DI APPALTO

Con **Circolare 1° marzo 2013, n. 2**, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito ulteriori chiarimenti in merito **all'art. 13-ter, D.L. n. 83/2012**, che ha modificato, a decorrere dal 12 agosto 2012, la disciplina in materia di **responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi**.

In particolare, è stato precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione nei contratti di appalto intesi nella loro generalità, **a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti**, e quindi non riguardano solamente il settore edilizio.

La norma in questione, inoltre, trova applicazione sia nell'ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente.

Devono ritenersi escluse invece le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto d'opera (art. 2222 C.c.), il contratto di trasporto (art. 1678 e seguenti C.c.), il contratto di subfornitura (Legge n. 192/1998), nonché le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile

ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER LE SRL A UN EURO

Le **Camere di Commercio** hanno pubblicato le istruzioni per l'**iscrizione nel Registro delle Imprese** dell'atto costitutivo della Srl semplificata e a capitale ridotto: **entro 20 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo**, il notaio deve depositare l'atto, attraverso il Mod. S1, presentato tramite comunicazione unica. Tali società sono tenute obbligatoriamente ad indicare nel modello il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec).

Inoltre, devono essere presentati: Mod. S1; Mod. S; intercalare P per ogni amministratore nominato ed altri eventuali intercalari P; Mod. S5; Mod. UL; distinta Fedra firmata digitalmente.

In particolare, la **Srl semplificata**, a differenza della Srl a capitale ridotto, è **esente sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria**

CHIARIMENTI DEL NOTARIATO SULLE SRL SEMPLIFICATE

Con le **Massime 5 marzo 2013, nn. da 127 a 132**, la **Società del Consiglio notarile di Milano** ha fornito **chiarimenti** sulla disciplina applicabile a **S.r.l. semplificate e a S.r.l. a capitale ridotto**.

In particolare, secondo il Notariato di Milano è **ammissibile** l'inserimento **nell'atto standard di clausole convenzionali aggiuntive** (clausole di durata della società, scelta del modello di amministrazione, previsione di decisioni non assembleari, ecc.).

RAPPORTI TRA IMU E IRPEF

Con **Circolare 11 marzo 2013, n. 5**, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito chiarimenti **sui rapporti tra l'IMU e le imposte dirette** (IRPEF e addizionali).

In particolare, dalla sopracitata Circolare emerge che l'IMU:

- sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- non ha cambiato le regole ordinarie di tassazione, ad esempio, per la componente agraria del reddito dei terreni, per il reddito di fabbricati locati senza l'applicazione della cedolare secca, per i redditi derivanti da immobili che non producono reddito fondiario.

Nei Modelli 730/2013 e UNICO Pf 2013, tuttavia, i contribuenti devono indicare anche i fabbricati e i terreni per i quali hanno versato l'IMU e non scontano l'IRPEF.

Per quanto riguarda le "casistiche particolari", la Circolare precisa che:

- nel caso in cui un immobile sia stato **locato soltanto per una parte d'anno**, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le addizionali sul reddito relativo al periodo in cui l'immobile non è stato locato;
- nel caso di **inagibilità** del fabbricato l'IMU è dovuta in misura ridotta (base ridotta del 50%);
- gli immobili **esenti IMU** restano assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
- nel caso di locazione di una parte dell'abitazione principale è applicabile l'IMU se la rendita catastale rivalutata del 5% risulta maggiore del canone annuo di locazione. Sono, invece, dovute sia l'IMU che l'IRPEF (o la cedolare secca) nel caso in cui l'importo del canone sia superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.

PROROGA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI

Con **Provvedimento 25 marzo 2013** l'**Agenzia delle Entrate** ha **prorogato** dal 31 marzo al **15 ottobre 2013** il **termine** per la **trasmissione** all'Anagrafe tributaria dei **dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari**.

Il rinvio nasce dall'esigenza di **valutare le proposte di semplificazione** avanzate dalle associazioni di categoria, con particolare riferimento al **tipo di informazioni** da comunicare e alle relative **modalità di trasmissione**

FATTURE TROPPO GENERICHE – LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO

Con **Ordinanza 14 marzo 2013, n. 6527**, la **Corte di Cassazione** ha confermato che è **legittimo l'accertamento induttivo del reddito** d'impresa di persone fisiche e società commerciali e quello di lavoro autonomo di artisti e professionisti basato sul minimo previsto dal tariffario. Ciò a maggior ragione quando le **fatture** emesse a carico dei clienti sono **tropo vaghe**.

In particolare, tale Ordinanza fa riferimento a quanto dispone l'art. 39, D.P.R. n. 600/1973, il quale prevede appunto che l'incompletezza dei dati da indicare nelle fatture (ex art. 21, D.P.R. n. 633/1972) legittima l'Amministrazione finanziaria a ricorrere all'accertamento induttivo del reddito imponibile

LA LETTERA DI LICENZIAMENTO NON PUO' DISCOSTARSI DA QUELLA DI ADDEBITO

È **privo di fondamento** il **licenziamento** posto in atto dall'impresa nel caso in cui la **lettera di licenziamento** motivi il provvedimento con un fatto diverso da quello in precedenza indicato nella **lettera di contestazione**. Il datore, infatti, non può porre a fondamento del recesso **motivi diversi** da quelli in precedenza contestati. Lo afferma la **Corte di Cassazione** nella **Sentenza n. 3536 del 13 febbraio 2013**.

Nel caso in specie, una lavoratrice ha iniziato l'astensione facoltativa post parto senza presentare la necessaria richiesta nei tempi previsti: l'azienda ha inviato una lettera nella quale contestava le assenze ingiustificate della lavoratrice, **senza** porre un **termine** entro il quale questa poteva portare le proprie **giustificazioni**. La successiva lettera di licenziamento, invece, recava quale motivazione il *"mancato rispetto della legge in materia"*: ciò contrasta con il **principio dell'immutabilità della contestazione**, che di fatto rende vano il provvedimento espulsivo

INDENNITA' ASPI PER I LAVORATORI SOSPESI

L'INPS, nella **Circolare n. 36 del 14 marzo 2013**, fornisce chiarimenti in merito alle disciplina dell'indennità di disoccupazione ASpl ai lavoratori sospesi, ricordando che la Riforma Fornero:

- riconosce in via sperimentale, per il **periodo 2013-2015**, l'erogazione della **indennità di disoccupazione ASpl ai lavoratori sospesi per crisi aziendali** o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali, ovvero a carico dei nuovi Fondi di solidarietà;
- ha abrogato le analoghe disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, articolo 19 del DL 29 novembre 2008, n. 185, che aveva previsto le prestazioni di disoccupazione con i requisiti normali e i requisiti ridotti per i lavoratori sospesi e l'indennità di disoccupazione con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi o licenziati.

Al riguardo l'Istituto chiarisce che, trattandosi di fattispecie sostanzialmente omogenee, per quanto non espressamente disciplinato nella predetta circolare, si richiamano le norme regolamentari contenute nel Decreto interministeriale 19 maggio 2009, n. 46441, fino ad emanazione di nuovi indirizzi ministeriali

MODALITA' DEL VERSAMENTO ASPI IN CASO DI LICENZIAMENTO

L'INPS, nella **Circolare n. 44 del 22 marzo 2013**, fornisce gli attesi chiarimenti in merito al **contributo** dovuto sulle **interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato** intervenute dal **1° gennaio 2013** (articolo 2, comma 31, Legge n. 92/2012).

In particolare l'Istituto chiarisce che:

- il contributo in parola è pari a **Euro 483,80** (Euro1.180 X 41%), per **ogni 12 mesi di anzianità** aziendale negli ultimi 3 anni (36 mesi);
- per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale l'importo massimo da versare nel 2013 sarà pari a **Euro1.451,00**.

L'obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il **termine di versamento della denuncia successiva** a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (relativamente ai periodi di paga da gennaio a marzo 2013 il versamento va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il 17/6/2013).

Il relativo importo deve essere comunicato nel flusso Uniemens, valorizzando, nell'elemento , di , di , il nuovo codice causale "M400" per gli importi correnti, e "M401" per il versamento delle somme arretrate

VOUCHER PER LE MAMME LAVORATRICI

L'INPS, con la **Circolare n. 48 del 28 marzo 2013**, illustra le modalità di richiesta dei benefici e dei voucher previsti, a favore delle mamme lavoratrici, dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Si tratta, in particolare, della possibilità di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, **voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting**, ovvero un **contributo** per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei **servizi privati accreditati**, per un **massimo di sei mesi**.

Per richiedere i voucher/contributi è necessario attendere la pubblicazione dell'**apposito bando** da parte dell'INPS

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà aprile 2013

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*